



# Lo scontrino fiscale

<b>Bar- Centrale SPA</b> Via Garibaldi n. 12 00100 - Roma P.IVA 00123456789 TEL. 06-31313131	
	EURO
CAFFE'	0,80
CAPPUCCINO	1,20
GOMME	1,50
<b>TOTALE EURO</b>	<b>3,50</b>
CONTANTI	3,50
11/02/2014 08:01 S.F. 52	
MF AA 1A00000123	

Lo scontrino, emesso utilizzando esclusivamente gli apparecchi misuratori fiscali, deve contenere:

- ditta, denominazione o ragione sociale, ovvero nome e cognome;
- numero di partita Iva dell'esercente e ubicazione del punto vendita;
- dati contabili (corrispettivi, eventuali subtotali, eventuali rimborsi, totale dovuto, ecc.);
- data, ora di emissione, numero progressivo;
- logotipo fiscale e numero di matricola del registratore.

Lo scontrino fiscale va rilasciato:

- per le cessioni di beni, al momento del pagamento del corrispettivo, ovvero al momento della consegna del bene, se questa è anticipata rispetto al pagamento;
- per le prestazioni di servizio, al momento del pagamento del corrispettivo, ovvero al momento dell'ultimazione della prestazione, se questa è anteriore al pagamento; in tale ultimo caso, sussiste l'obbligo di indicare sullo scontrino fiscale che il corrispettivo non è stato pagato in tutto o in parte.





# Lo scontrino fiscale

Per consentire, ai fini delle imposte sui redditi, la deducibilità delle spese (quali ad esempio le spese per l'acquisto di farmaci) sostenute per gli acquisti di beni e di servizi, può essere utilizzato lo scontrino fiscale integrato (c.d. "scontrino parlante") con l'indicazione della natura, qualità e quantità dell'operazione e del codice fiscale del cliente.

Si riportano di seguito, alcune delle situazioni più frequenti di vita quotidiana che possono determinare incertezza sulla corretta disciplina di emissione e rilascio dello scontrino fiscale.



Non bisogna confondere gli scontrini con altri documenti non aventi rilevanza fiscale (es. scontrini di pesatura emessi dalle bilance, comanda di ordinazione per servizio al tavolo, il c.d. "pre-conto" ecc).

Per le vendite a privati con consegna a domicilio, lo scontrino o la ricevuta devono accompagnare il trasporto della merce a domicilio.

Se non si paga subito, l'operatore economico deve rilasciare uno scontrino con l'indicazione "corrispettivo non pagato". All'atto del pagamento, dovrà essere emesso un secondo scontrino con l'indicazione dell'importo complessivo.



Anche i soggetti che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (ambulanti) sono tenuti ad emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale: quest'ultimo può essere manuale o prestampato a tagli fissi e deve essere emesso in duplice esemplare di cui uno va consegnato al cliente.